

D.A. n. 5/GAB del 15/02/2022

Riconoscimento della concessione di coltivazione per idrocarburi "Irminio" campo marginale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 14/2000.

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO** il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la Circolare Ministeriale della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del 10.12.2004 recante i parametri qualitativi e quantitativi da applicare per il riconoscimento della qualifica di "marginalità economica" di un giacimento;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la legge n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il qual è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2021 - *Cessazione dalla carica dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e contestuale nomina del nuovo Assessore* – con cui la prof. Daniela Baglieri è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
- VISTA** la Deliberazione n. 567 del 03/12/2020 della Giunta Regionale con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Antonio Martini;
- VISTO** D.P.Reg. n. 6279 del 21/12/2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'ing. Antonio Martini;
- VISTO** il D.D.G. n. 757 del 28/06/2021 con il quale è stato conferito all'Ing. Giorlando Salvatore, l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – U.R.I.G.";

- VISTO** il D.A. Industria n. 2017 del 27 luglio 1991, registrato alla Corte dei Conti il 27/11/1991 reg.6, fg. 50, pubblicato in G.U.R.S. n. 6 del 25/01/1992, con il quale è stata accordata alla Irminio S.p.A., con sede in Palermo, la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente “Irminio”, discendente dal permesso di ricerca “Donnalucata” (D.A. 81/78), ricadente nei territori dei Comuni di Ragusa, Modica e Scicli, di ettari 3.976, per la durata di anni venti, con scadenza al 25/01/2012;
- VISTI** i DD. AA. n. 1777/1996, n. 1851/1998, n. 996/2000 di approvazione degli atti aggiuntivi al disciplinare allegato all’originario D.A. 81/1978;
- VISTO** il D. A. n. 1473 del 08.11.1999, con il quale la concessione Irminio è stata volturata alla Irminio S.r.l. con sede in Palermo, via P. di Villafranca, 50;
- VISTO** il D. A. n. 259 del 20.06.2011, con il quale la concessione Irminio è stata prorogata per anni dieci con scadenza fissata al 25.01.2022;
- VISTO** il D. A. n. 1758 del 10.12.2019, con il quale è stata trasferita una quota paria al 20% della titolarità della concessione Irminio alla J.S.B. Sicilia S.r.l., restando in capo alla Irminio S.r.l. la restante quota pari al 80% oltre che il ruolo di rappresentante unico nei confronti dell’Amministrazione regionale;
- VISTA** l’istanza n. 1780 del 20.01.2021, assunta al protocollo del Dipartimento dell’energia al n. 2075 del 21.01.2021, con la quale la Irminio S.r.l. ha chiesto di definire il giacimento Irminio “campo marginale” e di accordare una riduzione dell’aliquota di cui all’articolo 30 della L.R. 14/2000, possibilmente nella misura massima del 50 per cento, chiedendo altresì, in considerazione delle profonde perdite causate dalla crisi economica mondiale seguita alla pandemia Covid-19, che la riduzione dell’aliquota dovuta si applichi anche alle produzioni dell’anno 2020, allegando relazione tecnica comprovante la marginalità secondo i criteri stabiliti dalla Circolare Ministeriale della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del 10.12.2004;
- CONSIDERATO** che La grave crisi del settore petrolifero e degli idrocarburi nel corso dell’anno 2020, indotta ed aggravata dalla pandemia da Covid-19, ha determinato che in data 15 febbraio 2021 la Irminio S.r.l. titolare per una quota pari all’80% e rappresentante unico dell’omonima concessione mineraria di coltivazione idrocarburi in joint venture con J.S.B. Sicilia S.r.l. titolare della restante quota pari al 20%, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato c.d. “prenotativo” o “in bianco”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161, sesto comma, L.Fall. innanzi al Tribunale di Palermo, con riserva di presentare il piano e la proposta nei termini assegnati dal Tribunale;
- VISTO** il decreto emesso il 18 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Palermo, ritenuto ammissibile il Ricorso, ha aperto la procedura di concordato prenotativo assegnando alla Irminio S.r.l. il termine di 120 giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021 per la presentazione del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 161, secondo e terzo comma, L.Fall. e nominando commissari giudiziali l’avv. Mario Parisi e il Dott. Giuseppe Palazzotto, entrambi del Foro di Palermo;
- VISTE** le note agli atti dell’Ufficio nelle quali la Irminio S.r.l. ha comunicato che risulta in via di predisposizione il piano di ristrutturazione dei debiti, avendo avviato trattative con i principali creditori sociali, tuttora in corso, auspicando che possano portare al raggiungimento di accordi di ristrutturazione con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei creditori aderenti, come prescritto dall’articolo 182-bis L.Fall. ai fini dell’omologazione del Tribunale;
- VISTA** la nota del Servizio 8 del Dipartimento dell’energia prot. 8065 del 10 marzo 2021 con la quale, facendo seguito alla diffida di pagamento prot. 1460 del 18 gennaio 2021 nei confronti di JSB Sicilia S.r.l. della *royalty* dovuta alla Regione Siciliana ed al Comune di Ragusa per la produzione conseguita nell’anno 2019, è stata chiamata in solido la Irminio S.r.l. al versamento di quanto dovuto da JSB Sicilia S.r.l. e contestualmente si è dato avvio al procedimento di decadenza della JSB Sicilia S.r.l. della quota di titolarità rilasciata con D.A. n. 1758 del 10 dicembre 2019;
- CONSIDERATO** che si procederà alla definizione dell’istruttoria del procedimento di decadenza della quota di titolarità di JSB Sicilia S.r.l. successivamente al giudizio di omologazione del Tribunale di Palermo che determinerà le sorti circa la prosecuzione aziendale della Irminio S.r.l., in quanto il mancato raggiungimento dei requisiti economici previsti dalla legge mineraria in capo alla società ristrutturata, determinerebbe la decadenza nella titolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione vigenti e quindi anche della quota dell’80% della concessione “Irminio”;
- VISTA** l’istanza in data 8 giugno 2021 nella quale, stante la pendenza di tali trattative e le complessità delle operazioni che costituiranno l’asse portante del piano di ristrutturazione per gli esercizi 2022-2026, la

Irminio S.r.l. ha chiesto al Tribunale di Palermo di prorogare, nella misura massima consentita (ulteriori 60 giorni), il termine di 120 giorni in precedenza assegnato con il Decreto prima citato;

**VISTO** il decreto in data 14 giugno 2021, il Tribunale di Palermo, acquisito il parere favorevole dei Commissari Giudiziali, ha accolto l'Istanza di Proroga concedendo a Irminio ulteriori 60 (sessanta) giorni per la presentazione del piano e della proposta e dell'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 161, secondo e terzo comma, L.Fall., precisando che - tenuto conto della sospensione feriale - il nuovo termine assegnato dal Tribunale scadrà il 14 settembre 2021;

**TENUTO CONTO** che la Irminio S.r.l. non possiede in atto la capacità economica per far fronte agli impegni imposti dalla L.R. 14/2000 e dal Disciplinare Tipo in termini di chiusura mineraria dei pozzi e ripristino ambientale alle condizioni *ex ante* delle relative aree impegnate, e la ricostituzione del "fondo abbandono" nel bilancio societario non fornisce sufficienti garanzie all'Amministrazione regionale in quanto trattasi di mera scrittura contabile senza nessuna certezza di conservazione dei capitali associati;

**TENUTO CONTO** altresì che le operazioni di chiusura mineraria dei quattro pozzi produttivi presenti nell'ambito della concessione "Irminio", lo smantellamento dei relativi impianti di produzione ed il ripristino ambientale delle aree impegnate al termine della vita utile del giacimento, comporterà una spesa quantificabile in circa 5.000.000,00 €;

**RITENUTO** assolutamente necessario costituire un fondo in favore della Regione Siciliana a garanzia delle obbligazioni in capo alla Irminio S.r.l. imposte dalla legge mineraria per il completo ripristino dei siti minerari al termine della coltivazione degli stessi;

**VISTO** che con istanza n. IRM/15/1118/AP del 12.11.2015 la Irminio S.r.l. nel richiedere l'autorizzazione per la perforazione del pozzo "Irminio 6" ha comunicato, in ottemperanza alla prescrizione impartita dall'URIG nell'autorizzazione prot. 14505 del 14.04.2014 rilasciata per l'approntamento della postazione sonda del pozzo "Irminio 6", che la polizza fidejussoria pari al 10% del costo dei lavori di perforazione del pozzo sarebbe stata consegnata entro la prima decade del mese di dicembre 2015;

**VISTA** la polizza fidejussoria stipulata presso la Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni S2C S.p.A. per un importo pari a 959.107,00 €, corrispondenti, come previsto dal Disciplinare Tipo, al 10% del costo dei lavori di perforazione del pozzo "Irminio 6";

**VISTI** i documenti che attestano il rinnovo della polizza fidejussoria suddetta, stipulata presso la Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni S2C S.p.A. in favore della Regione Siciliana, per tutto il periodo dal 21.12.2015 al 31.01.2022 senza soluzione di continuità;

**CONSIDERATO** pertanto che il fondo da costituire, potrà essere in analogia formato mediante fidejussioni bancarie o assicurative in favore della Regione Siciliana, fino alla concorrenza dell'importo di 4.040.893,00 €, pari alla differenza tra la stima dei costi necessari ai ripristini, 5.000.000,00 €, e l'importo della fidejussione già costituita per il pozzo "Irminio 6" di 959.107,00 €;

**RILEVATO** che il riconoscimento di campo marginale per il giacimento della concessione "Irminio" oltre a comportare la costituzione del fondo fidejussorio suddetto a garanzia degli obblighi di ripristino ambientale, avrà una ricaduta positiva sul piano aziendale della Irminio S.r.l. favorendo in tal modo la definizione di futuri accordi volti al rifinanziamento delle attività d'impresa, necessari peraltro per portare a compimento il programma di investimenti previsto nell'istanza di proroga quinquennale del titolo minerario;

**RITENUTO** che le correnti condizioni di mercato dei prodotti petroliferi non consentano una remunerazione adeguata degli investimenti della concessione "Irminio", e pertanto di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la definizione del giacimento Irminio quale "campo marginale" accordando una riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 30 della L.R. 14/2000, nella misura del cinquanta per cento per la costituzione con la riduzione così operata, di una garanzia fidejussoria in favore della Regione Siciliana, salvaguardando in tal modo gli interessi pubblici avuto riguardo per la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della Irminio S.r.l.;

**RITENUTO** altresì che il superiore riconoscimento non può essere operato in maniera retroattiva;

## DECRETA

**Art. 1)** Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, il giacimento di idrocarburi di cui alla concessione di coltivazione convenzionalmente denominata "Irminio" è

riconosciuto campo marginale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 14/2000, accordando pertanto alla Irminio S.r.l. (C.F. 03922140821), con sede legale in Palermo, via Principe di Villafranca n. 50, la riduzione dell'aliquota *royalty* di cui all'art. 30 L.R. 14/2000 al cinquanta per cento, fissando quindi la suddetta aliquota *royalty* pari al 10,03 % della produzione ottenuta per ciascun anno a decorrere dalla data del presente decreto, onde garantire la sostenibilità aziendale in ragione proprio della L.R. 14/2000.

- Art. 2)** Entro il 30 giugno di ciascun anno la Irminio S.r.l. dovrà costituire, e trasmettere unitamente alle attestazioni di versamento della *royalty*, una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al rimanente 10,03% della produzione ottenuta l'anno precedente, costituita in favore della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia. L'importo complessivo del fondo di garanzia da costituire mediante le fidejussioni bancarie o assicurative è pari a 4.040.893,00 €. Al raggiungimento dell'importo stabilito quale fondo di garanzia per il recupero ambientale, a seguito di istanza della Irminio S.r.l., con apposito decreto si provvederà a rideterminare la remunerazione degli investimenti della concessione "Irminio" sulla base delle nuove condizioni di mercato dei prodotti petroliferi, stabilendo il perdurare o meno della marginalità economica del campo e le connesse riduzioni dell'aliquota *royalty*.
- Art. 3)** La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione, nonché alle prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria, ivi comprese quelle di salvaguardia della salute umana e/o di tutela paesaggistica del territorio.
- Art. 4)** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e quindi trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, nonché registrato presso i competenti Uffici finanziari e pubblicato sulla G.U.R.S. a cura e spese della Irminio S.r.l.
- Art. 5)** Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 15/02/2022

Il Dirigente del Servizio 8  
(Ing. Salvatore Giorlando)

Il Dirigente Generale  
(Ing. Antonio Martini)

L'ASSESSORE  
(Prof Daniela Baglieri)